

La tassazione sui rifiuti delle utenze industriali: la TARI

La TARI:

La tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è posta a carico dell'utilizzatore.

Presupposto oggettivo (art. 1, comma 641, l. 147/2013): possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Presupposto soggettivo (art. 1, comma 642, l. 147/2013): la TARI è dovuta dal possessore o detentore dei locali o aree tassabili.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La TARI: base imponibile (art. 1, commi 646 - 648, l. n. 147/2013)

La base imponibile è costituita dalle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati

(per es. unità immobiliare sprovviste di contratti di rete, locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centrali termiche e simili).

La TARI: base imponibile (art. 1, commi 646 - 649, l. n. 147/2013)

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La TARI: base imponibile (art. 1, commi 646 - 649, l. n. 147/2013)

Superfici produttive di rifiuti urbani: tassabili (es. uffici e mense).
Superfici prevalentemente produttive rifiuti speciali: escluse (es. laboratori di produzione).

Superfici produttive rifiuti assimilati agli urbani: tassabili. Prevista esclusione dal tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

La TARI: base imponibile (art. 1, commi 646 - 649, l. n. 147/2013)

La disciplina della TARI non individua la nozione di "rifiuti urbani", "rifiuti speciali" e "rifiuti assimilati agli urbani".

Si deve ricorrere alle categorie individuate dalla disciplina ambientale (art. 184 del D.Lgs. n. 152/06).

La TARI: rifiuti urbani, assimilati e speciali: classificazione (art. 184 del D.Lgs n. 152/06). Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, (...).

La TARI: rifiuti urbani, assimilati e speciali, classificazione (art. 184 del D.Lgs n. 152/06). Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto per i sottoprodotti;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio.

La TARI: rifiuti urbani, assimilati e speciali, classificazione (art. 184 del D.Lgs n. 152/06)

I rifiuti speciali assimilati agli urbani:

Art. 184, comma 2, lett. b): *sono rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);*

Art. 198, comma 2, lettera g): *i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: (...) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere e) e d);*

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi e i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

La TARI: rifiuti urbani, assimilati e speciali, classificazione (art. 184 del D.Lgs n. 152/06)

I rifiuti speciali assimilati agli urbani:

Art. 195, comma 2, lett. e): riserva alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, mediante l'apposizione di un apposito decreto ad oggi ancora non emanato.

In attesa che lo Stato definisse i criteri di assimilazione, l'art. 1, comma 184 della legge n. 296/06 (legge finanziaria per il 2007)

stabilì che *“nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ... in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*: in attesa dei suddetti criteri si devono seguire le disposizioni del D.Lgs n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi, previgente al D.Lgs n. 152/06).

Il “Decreto Ronchi”, parimenti al D.Lgs. n.152/06, riservava allo Stato il potere di definire i criteri di assimilazione ed era rimasto privo della norma attuativa.

L’art. 57, comma 11 del D.Lgs n. 22/97, stabilisce: *“Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto*: si rimanda alla normativa preesistente al decreto Ronchi, ossia a quella emanata in attuazione del D.P.R. 915/1982.

Le disposizioni regolamentari tecniche sono contenute nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984: tale deliberazione rappresenta al momento la norma regolamentare di riferimento dello Stato in materia di assimilazione dei rifiuti.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani:

Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1: sono individuati due differenti criteri di assimilazione.

- 1) **Criterio “tecnologico”**: identifica quali rifiuti speciali possono essere smaltiti in impianti destinati a rifiuti urbani. Il compenso per lo smaltimento deve essere previsto da apposita convenzione.
- 2) **Criterio “di classificazione”**: si muta la natura del rifiuto da speciale ad urbano. Il Comune esercita la privativa a fronte del

pagamento della relativa tassa. Questo criterio può essere adottato per *i rifiuti derivati da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura ed affini, sia pubblici che privati (...).*

I rifiuti da imballaggio:

L'art. 226, comma 2, del D.Lgs n. 152/06, afferma che *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4”.*

La norma, nel vietare nei casi specificati il conferimento al servizio pubblico, pone di fatto un forte limite alla possibilità di assimilare questi rifiuti.

La TARI: le riduzioni per le utenze non domestiche

Articolo 1, comma 649, legge n. 147/2013.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Articolo 1, comma 660, legge n. 147/2013.

Il comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 (es. abitazioni, locali diversi dalle abitazioni ad uso stagionale e fabbricati rurali ad uso abitativo).

Articolo 1, comma 661, legge n. 147/2013.

Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Articolo 1, comma 682, legge n. 147/2013.

Il comune con regolamento determina, tra l'altro, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obbiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

La TARI: modalità e termini di versamento Art. 1, commi 688 - 689, L. n. 147/2013.

Il versamento della TARI è effettuato con delega mod. F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o postali.

Il numero e le scadenze di pagamento sono stabilite dal comune che di norma consente almeno due rate a scadenza semestrale (è consentito comunque il versamento in un'unica soluzione al 16 giugno).

Con appositi decreti sono stabilite le modalità di versamento: deve essere previsto l'invio di modelli di pagamento preventivamente precompilati dagli enti impositori.

La TARI: la dichiarazione (art. 1, commi 684 - 686, l. n. 147/2013)

I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La dichiarazione è redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto per gli anni successivi, a meno che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegue un diverso ammontare del tributo (nel qual caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni).

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, della TIA 1 o della TARES.

La TARI: sanzioni (art. 1, commi 695 - 701, l. n. 147/2013)

In caso di omesso versamento della IUC risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del D.Lgs n. 471/97: chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti è soggetto a sanzione amministrativa pari al 15% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13, del D.Lgs n. 472/97, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

La TARI: accertamento (art. 1, commi 695 - 701, l. n. 147/2013)

Per tutto quanto non previsto dalle specifiche disposizioni concernenti la IUC, si applica l'art. 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296/06.

Gli enti locali procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti o all'accertamento delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt.16 e 17 del D.Lgs n. 472/97.

La TARI: rimborsi (art. 1, commi 695 - 701, l. n. 147/2013)

Il rimborso delle somme non versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, oppure dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.